

Tipologia di agevolazione	Descrizione dell'intervento	Dal primo gennaio 2016 al 31 dicembre 2016	Dal primo gennaio 2017 al 31 dicembre 2017	Dal primo gennaio 2018 al 31 dicembre 2019	Dal primo gennaio 2020 al 31 dicembre 2021	Dal primo gennaio 2022
Impianti con generatori di calore alimentati da biomasse combustibili	Acquisto e posa "in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili ", come ad esempio la legna da ardere, il pellets, il cippato, il mais (articolo 14, comma 2-bis, decreto legge 4 giugno 2013, n. 63).	Detrazione Irpef e Ires del 65%, con limite di spesa di 46.153,85 euro e di detrazione di 30.000 euro		Detrazione Irpef e Ires del 50%, con limite di spesa di 60.000 euro e di detrazione di 30.000 euro		
Sostituzione, anche parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione	Spese per interventi di sostituzione, integrale o parziale, di "impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione" (articolo 1, comma 347, Legge 27.12.2006, n. 296, Finanziaria 2007).			Detrazione Irpef e Ires del 50%, con limite di spesa di 60.000 euro e di detrazione di 30.000 euro (1), ma solo se con efficienza almeno pari alla classe A (6)		
Sostituzione, anche parziale, del vecchio impianto con pompe di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia	Sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia (articolo 1, comma 286, Legge 24 dicembre 2007, n. 244).	Detrazione Irpef e Ires del 65%, con limite di spesa di 46.153,84 euro e di detrazione di 30.000 euro (1)		Detrazione Irpef e Ires del 65%, con limite di spesa di 46.153,84 euro e di detrazione di 30.000 euro (1)		
Sostituzione, anche parziale, di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore	Sostituzione, integrale o parziale, di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria (articolo 4, comma 4, decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201).					
Sostituzione, anche parziale, di impianti di climatizzazione invernale: con caldaie a condensazione di classe A + sistemi di termoregolazione evoluti o con apparecchi ibridi (pompa di calore integrata a caldaia a condensazione) ovvero Acquisto e posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione.	Sostituzione, integrale o parziale, di "impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione " (con efficienza almeno di classe A di prodotto prevista dal regolamento della Commissione Ue del 18 febbraio 2013, n. 811/2013) e "contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti " (di classi V, VI o VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02), o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro ," ovvero "acquisto e posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione" (articolo 14, commi 1 e 2, decreto legge 4 giugno 2013, n. 63).		NO	Detrazione Irpef e Ires del 65%, con limite di spesa di 46.153,84 euro e di detrazione di 30.000 euro (1)		
Pannelli solari per la produzione di acqua calda	Spese relative all'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e Università (articolo 1, comma 346, Legge 27.12.2006, n. 296, Finanziaria 2007).			Detrazione Irpef e Ires del 65%, con limite di spesa di 92.307,69 euro e di detrazione di 60.000 euro. Per i lavori avviati dal "novantesimo giorno successivo" alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del nuovo decreto attuativo, si applica anche il nuovo limite di spesa di 600 euro al metro quadro per i collettori solari scoperti, di 800 euro al metro quadro per i collettori solari su piani verticali e di 1.000 euro al metro quadro per i collettori solari sottovuoto o a condensazione.		
Strutture opache verticali (pareti isolanti o cappotti) e strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti)	Spese "relative ad interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali" (pareti isolanti o cappotti) e "strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti)", a condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m²K, indicati nell'allegato B del decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008 o (per i lavori avviati dal "novantesimo giorno successivo" alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del nuovo decreto attuativo) nell'allegato E del nuovo decreto attuativo (articolo 1, comma 345, Legge 27.12.2006, n. 296, Finanziaria 2007).	Detrazione Irpef e Ires del 65%, con limite di spesa di 92.307,69 euro e di detrazione di 60.000 euro		Detrazione Irpef e Ires del 65%, con limite di spesa di 92.307,69 euro e di detrazione di 60.000 euro (2). Per i lavori avviati dal "novantesimo giorno successivo" alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del nuovo decreto attuativo, si applicano anche i seguenti nuovi limiti: di 200 euro al metro quadro per coperture esterne, di 100 euro al metro quadro per coperture interne, di 250 euro al metro quadro per coperture ventilate, di 120 euro al metro quadro per pavimenti esterni, di 100 euro al metro quadro per pavimenti interni/terreno, di 100 euro al metro quadro per pareti esterne, di 80 euro al metro quadro per pareti interne/terreno e di 150 euro al metro quadro per pareti ventilate.		Stop. Resta la possibilità di beneficiare del 36% dell'articolo 16-bis, Tuir, solo per i soggetti Irpef.
Finestre comprensive di infissi	Spese "relative ad interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari", riguardanti finestre comprensive di infissi ", a condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m²K, indicati nell'allegato B del decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008 o (per i lavori avviati dal "novantesimo giorno successivo" alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del nuovo decreto attuativo) nell'allegato E del nuovo decreto attuativo (articolo 1, comma 345, Legge 27.12.2006, n. 296, Finanziaria 2007).			Detrazione Irpef e Ires del 50%, con limite di spesa di 120.000 euro e di detrazione di 60.000 euro (2). Per i lavori avviati dal "novantesimo giorno successivo" alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del nuovo decreto attuativo, si applica anche il nuovo limite di spesa di 350 euro al metro quadro per le zone climatiche A, B e C e di 450 euro al metro quadro per le zone climatiche D, E e F.		
Schermature solari	Acquisto e posa "in opera delle schermature solari di cui all'allegato M al decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311": "sistemi che, applicati all'esterno di una superficie vetrata trasparente permettono una modulazione variabile e controllata dei parametri energetici e ottico luminosi in risposta alle sollecitazioni solari", escluse quelle con orientamento Nord (articolo 14, comma 2, lettera b, decreto legge 4 giugno 2013, n. 63).	Detrazione Irpef e Ires del 65%, con limite di spesa di 92.307,69 euro e di detrazione di 60.000 euro		Detrazione Irpef e Ires del 50%, con limite di spesa di 120.000 euro e di detrazione di 60.000 euro (2). Per i lavori avviati dal "novantesimo giorno successivo" alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del nuovo decreto attuativo, si applica il nuovo limite di spesa complessiva di 30.000 euro e di detrazione di 15.000 euro, oltre che quello di 180 euro al metro quadro.		
Riqualificazione energetica generale di edifici	Spese relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti , che consentono di ottenere un valore di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% dei valori riportati nell'allegato A del decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008 o (per i lavori avviati dal "novantesimo giorno successivo" alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del nuovo decreto attuativo) che rispetta le condizioni degli "edifici a energia quasi zero" di cui al paragrafo 3.4 dell'allegato 1 del "decreto requisiti minimi" del Ministero dello sviluppo economico del 26 giugno 2015 (articolo 1, comma 344, Legge 27.12.2006, n. 296, Finanziaria 2007).			Detrazione Irpef e Ires del 65%, con limite di spesa di 153.846,15 euro e di detrazione di 100.000 euro. Per i lavori avviati dal "novantesimo giorno successivo" alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del nuovo decreto attuativo, si applica anche il nuovo limite di spesa di 500 euro al metro quadro per le zone climatiche A, B e C e di 575 euro al metro quadro per le zone climatiche D, E e F.		
Sostituzione di impianti esistenti con micro-cogeneratori (ad esempio, impianto assorbe gas, gasolio o bio-combustibile e fornisce acqua calda).	"Sostituzione di impianti esistenti" con acquisto e "posa in opera di micro-cogeneratori ", con "un risparmio di energia primaria (PES)" (allegato III del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011) di almeno il 20% o (per i lavori avviati dal "novantesimo giorno successivo" alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del nuovo decreto attuativo) "almeno in classe B della norma EN 15232" (articolo 14, comma 2, lettera b-bis, decreto legge 4 giugno 2013, n. 63).		NO	Detrazione Irpef e Ires del 65%, con limite di spesa di 153.846,15 euro e di detrazione di 100.000 euro. Per i lavori avviati dal "novantesimo giorno successivo" alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del nuovo decreto attuativo, si applica anche il nuovo limite di spesa di 1.000 euro per Kilowatt di energia elettrica potenziale (kWe).		
Dispositivi multimediali per il controllo da remoto per riscaldamento o climatizzazione.	"L'acquisto, l'installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative, volti ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti e a garantire un funzionamento efficiente degli impianti" (articolo 1, comma 88, Legge 28 dicembre 2015, n. 208).			Detrazione Irpef e Ires del 65%, senza alcun limite di spesa.		
Interventi di riqualificazione energetica di parti comuni condominiali	Interventi di riqualificazione energetica "relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del Codice Civile o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio" (articolo 14, comma 2, lettera a, decreto legge 4 giugno 2013, n. 63).			Detrazione Irpef e Ires del 65%, con i limiti di detrazione dei punti precedenti		
Interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, che interessano più del 25% dell'involucro dell'edificio.	Interventi di " riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali ", che interessano "l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo (articolo 14, comma 2-quater, decreto legge 4 giugno 2013, n. 63) (7).	Detrazione Irpef e Ires del 65%, con i limiti di detrazione dei punti precedenti		Detrazione Irpef e Ires del 70% , con limite di spesa di 40.000 euro, "moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio" (3).		Stop. Resta la possibilità di beneficiare del 36% dell'articolo 16-bis, Tuir, solo per i soggetti Irpef.
Interventi di riqualificazione energetica di parti comuni condominiali, che migliorano la qualità media di cui al decreto 26 giugno 2015"	Interventi di " riqualificazione energetica relativi alle parti comuni di edifici condominiali ", che sono "finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva ", conseguendo "almeno la qualità media di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015" (articolo 14, comma 2-quater, decreto legge 4 giugno 2013, n. 63) (7).	Detrazione Irpef e Ires del 65%, con i limiti di detrazione dei punti precedenti		Detrazione Irpef e Ires del 75% , con limite di spesa di 40.000 euro, "moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio" (3).		
(1) Per determinare il limite massimo di detrazione vanno considerati cumulativamente gli investimenti per gli impianti di climatizzazione invernale (compresi i generatori d'aria calda a condensazione), pompe di calore ad alta efficienza, impianti geotermici a bassa entalpia e scaldacqua a pompa di calore.						
(2) Per determinare il limite massimo di detrazione di 60.000 euro, vanno considerati cumulativamente sia gli investimenti per le strutture opache verticali (pareti isolanti o cappotti) e le strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), sia gli investimenti per le finestre comprensive di infissi. Per i lavori avviati dal "novantesimo giorno successivo" alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del nuovo decreto attuativo, vanno considerate anche le schermature solari, le quali singolarmente avranno una detrazione massima di 15.000 euro (seconda nota dell'allegato B del decreto del MSE).						
(3) La "sussistenza delle condizioni" per ottenere il bonus fiscale del 70% o del 75% deve essere "asseverata da professionisti abilitati, mediante l'attestazione della prestazione energetica degli edifici" di cui al decreto 26 giugno 2015. L'Enea effettuerà "controlli, anche a campione" su queste dichiarazioni (e dal 2018 anche "su tutte le agevolazioni spettanti" sul risparmio energetico qualificato). La "mancata veridicità dell'attestazione" comporterà la "decadenza dal beneficio, ferma restando la responsabilità del professionista".						
(4) Dal 2018, <u>per tutti gli interventi sul risparmio energetico qualificato</u> quindi, non solo per quelli sulle parti comuni (come previsto con limitazioni per il 2016 e il 2017), <u>ma anche per quelli su singole unità immobiliari, gli incapienti</u> (nel periodo d'imposta precedente), possono cedere il corrispondente credito d'imposta, per intero e non in parte, "ai fornitori" e "altri soggetti privati", come gli "istituti di credito e intermediari finanziari", con "facoltà" di questi ultimi di "successiva cessione", non a banche (articolo 2, comma 2, lettera c, provvedimento 28 agosto 2017), in tutto o in parte, solo dopo il 10 marzo anno successivo (articolo 14, comma 2-ter, decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63). Nel 2016 e nel 2017, questa cessione era prevista, con limitazioni, solo per gli "interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali" (articolo 14, comma 2-ter, decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 e provvedimento del 28.08.2017, per il 2016 provvedimento del 22.03.2016).						
(5) Dal 2018, per tutti gli interventi sul risparmio energetico qualificato, quindi non solo per quelli su parti comuni condominiali, che interessino più del 25% dell'involucro dell'edificio (come previsto per il 2017, provvedimento del 28.08.2017, che ha sostituito il provvedimento 08.06.2017), <u>ma anche per tutti quelli su singole unità immobiliari, tutti i contribuenti (anche NON incapienti)</u> , possono cedere il corrispondente credito d'imposta, per intero e non in parte, "ai fornitori" e ad "altri soggetti privati" <u>ma NON a "Istituti di credito e intermediari finanziari"</u> , con "facoltà" di questi ultimi di "successiva cessione", non a banche (articolo 2, comma 2, lettera c, provvedimento 28 agosto 2017), in tutto o in parte, solo dopo il 10 marzo anno successivo (articolo 14, comma 2-sexies, decreto legge 4 giugno 2013, n. 63).						
(6) Solo se con un'efficienza almeno di classe A di prodotto prevista dal regolamento della Commissione Ue del 18 febbraio 2013, n. 811/2013.						
(7) Anche se effettuati "dagli istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, per interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica" (articolo 14, comma 2-septies, decreto legge 4 giugno 2013, n. 63).						

Risparmio energetico qualificato (50-55-65-70-75%)